

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE SICA

Seduta del 29/03/2024

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento stipulato mediante cessione del quinto della retribuzione in data 05.10.2021 ed anticipatamente estinto nell'aprile 2023, in corrispondenza della rata n. 15 di 120, la ricorrente, esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere l'equo rimborso degli oneri non goduti per un importo complessivo di € 2.709,00, oltre interessi.

Costitutosi, l'intermediario sottolinea la natura *up front* delle commissioni richieste ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai costi di intermediazione.

DIRITTO

L'odierna controversia ha per oggetto il diritto al rimborso, ex art. 125 *sexies* t.u.b., della quota di commissioni corrisposte in occasione della stipula di un contratto di finanziamento e non godute a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. La menzionata disposizione – che, com'è noto, disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (“Credito ai consumatori”) del titolo VI (“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”) t.u.b. – ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e



del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Con sentenza dell'11 settembre 2019, in ordine all'interpretazione dell'art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, la Corte di Giustizia UE (causa C-383/18, c.d. "sentenza Lexitor") ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Successivamente, l'art. 125-*sexies* t.u.b. è stato integralmente riformulato dall'art. 11-*octies*, 1° comma, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"), così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 ed entrato in vigore il 25 luglio 2021.

Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"». In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che: «il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-*octies*, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi "derivanti dall'ordinamento comunitario" (art. 117, primo comma, Cost.)».

Più di recente, l'art. 27, 1° comma, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 ottobre 2023, n. 136, ha stabilito che i periodi secondo e seguenti del menzionato art. 11-*octies*, comma 2, d.l. n. 73/2021, così come modificato dalla l. n. 106/2021, sono stati sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato successivamente al 25 luglio 2021 (ossia la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), trova applicazione il vigente art. 125-*sexies* t.u.b. in base al quale: «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo



ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito».

In relazione al "costo totale del credito" si rinvia alla decisione n. 10862/2023 del Collegio di Torino, in cui è stato affermato che: «il criterio residuale del costo ammortizzato (...) – anche in conformità con i principi espressi dalla sentenza c.d. Lexitor, nonché da recenti decisioni della giurisprudenza ordinaria (v. Cass. 23.05.2023, n. 1951 e Trib. Torino, 20.03.2023) – va riferito all'intera massa degli oneri costituenti il costo totale del credito, ciò che è ben rappresentato percentualmente dal c.d. TAEG».

Per il procedimento in esame, va precisato che il contratto di finanziamento non prevede alcun criterio di rimborso in relazione agli oneri oggetto di domanda. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b., gli oneri devono essere rimborsati in base al criterio del costo ammortizzato. Peraltro, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario, si rinvia alla decisione n. 14943/2022, con cui questo Collegio ha ribadito «il consolidato orientamento di questo Arbitro secondo cui deve essere riconosciuta la "sussistenza della legittimazione passiva dell'intermediario collocatore del finanziamento tutte le volte in cui quest'ultimo ha assunto nei riguardi del ricorrente il ruolo di "punto di contatto effettivo" nel perfezionamento delle intese tra le parti e nella formazione del contratto».

Pertanto, considerato quanto già corrisposto in suo favore, il ricorrente ha diritto al rimborso degli importi così come indicati nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	15
rate residue	105

TAN ▶	6,12%
TAEG	8,87%

n/c	▼	restituzioni			rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	costo ammortizzato		
<input type="radio"/>	comm attivazione ...	€ 1.651,20	€ 1.444,80	<input type="radio"/>	€ 1.339,85	€ 1.339,85
<input type="radio"/>	provv intermediazione ...	€ 1.444,80	€ 1.264,20	<input type="radio"/>	€ 1.172,37	€ 1.172,37
<input checked="" type="radio"/>	oneri erariali ...	€ 16,00		<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...			<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>	...			<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...			<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 2.512,22
interessi legali	si ▼

Il risultato emergente in sede di analisi non coincide con quanto chiesto dal ricorrente, che quantifica tutti gli oneri richiesti secondo il criterio lineare.

Inoltre, non può trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali, per le ragioni già esposte nella decisione n. 11244/16 del Collegio di Roma.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.512,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA